



CONSORZIO  
DI BONIFICA  
PIAVE



Regione Veneto Unità Organizzativa Commissioni  
Vas Vinca Nuvv  
Pec:  
coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

e per conoscenza a:

Guardiano di zona n. 17  
Sala Enrico  
Tel. 348-4410586

PROT. **0001935** /2019 **06 FEB. 2019**

**OGGETTO:** Richiesta parere consortile per la realizzazione di due fabbricati in ampliamento ad attività produttiva della Ditta Alf Uno SpA in Comune di Gaarine fg 5 mn 74

Con riferimento alla Vostra nota protocollata al n. 399 in data 07/01/2019, in allegato si trasmette copia di autorizzazione idraulica ns. prot. n. 14829/2018 del 14/08/2018 rilasciata alla ditta ALF UNO SPA.



Cordiali saluti

Ing. Paolo Battagion  
Direttore



Allegati: copia autorizzazione idraulica  
Settore Gestione e Manutenzione Area Bonifica  
Istruttore Basso dott. Alessandro  
N. pratica 70815 PB/LP/FO/TF/aab/mcr

**Consorzio di Bonifica PIAVE**

Via S. Maria in Colle, 2  
31044 Montebelluna (TV)  
C. F. e P. IVA 04355020266

info@consorziopiave.it  
consorziopiave@pec.it  
www.consorziopiave.it

Tel. 0423 2917  
Fax 0423 601446

Unità Periferiche  
**Treviso**  
Piazza Unità d'Italia, 4/5

**Oderzo**  
Via Belluno, 2



CONSORZIO  
DI BONIFICA  
PIAVE

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale di cui autorizzazione della Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Treviso - Ufficio Territoriale di Montebelluna - N. 82394/2014 del 01/08/2014."

Alf Uno Spa  
Via San Pio X 17  
31018 Gaiarine (TV)

PROT. 0016829/2018

16-08-2018

OGGETTO: autorizzazione idraulica allo scarico di acque meteoriche provenienti da ampliamento fabbricato industriale in Comune di GAIARINE Fg. 5 mappali di riferimento 74. Pratica n. 01919330264-21022018-1658-SUAP 6447.

#### IL DIRETTORE

VISTA la domanda protocollata al n. 10834 in data 13/06/2018;

VISTO il R.D. n. 523/1904;

VISTO il R.D. n. 368/1904;

VISTO il D.Lgs. n. 112/1998;

VISTO l'art. 166 del D.Lgs. 152/2006;

VISTE le D.G.R. n. 3260/02, n. 2426/2004 e n. 173/2016;

VISTI i Protocolli d'Intesa del 3 agosto 2006 tra Regione e i consorzi soppressi a cui è succeduto il Consorzio Piave;

VISTA la L.R. 12/2009;

VISTO l'art. 36 dello Statuto Consortile;

VISTI il "Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 19 del 03.11.2011 e ss.mm.ii., il "Regolamento per l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica (scolo e difesa idraulica)" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 18 del 03.11.2011, il "Regolamento delle Concessioni e Autorizzazioni precarie" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 17 del 03.11.2011;

VISTA l'istruttoria redatta dal Settore Gestione sulla base degli elaborati allegati alla domanda di cui sopra;

#### AUTORIZZA

ai soli fini idraulici, la ditta ALF UNO SPA - Codice Fiscale 01919330264 allo scarico di acque meteoriche provenienti da ampliamento fabbricato industriale in corrispondenza dei mapp. n. 74 - Fg. 5 in Comune di GAIARINE, in conformità agli elaborati presentati e condizionatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

#### Consorzio di Bonifica PIAVE

Via S. Maria in Colle, 2  
31044 Montebelluna (TV)  
C.F. e P. IVA 04355020266

info@consorziopiave.it  
consorziopiave@pec.it  
www.consorziopiave.it

Tel. 0423 2917  
Fax 0423 601446

Unità Periferiche  
Treviso  
Piazza Unità d'Italia, 4/5

Oderzo  
Via Belluno, 2



1. il volume di compensazione progettato, consistente in:

A) bacino 1+2 di invaso avente superficie di 3540 mq e tirante idrometrico massimo di 75 cm, con scarico in fosso interaziendale privato,

fornisce un valore di 2655 mc complessivi di invaso che, in ragione di una superficie di 36'000 mq di nuova impermeabilizzazione, porge un volume di invaso specifico di 737.50 mc/ha, > 700 mc/ha compatibile con le prescrizioni consorziali.

B) bacino 3 di invaso avente superficie di 840 mq e tirante idrometrico massimo di 90 cm, con scarico in fosso interaziendale privato,

fornisce un valore di 756 mc complessivi di invaso che, in ragione di una superficie di 10'500 mq di nuova impermeabilizzazione, porge un volume di invaso specifico di 720.00 mc/ha, > 700 mc/ha compatibile con le prescrizioni consorziali.

C) bacino 4 di invaso avente superficie di 440 mq e tirante idrometrico massimo di 110 cm, con scarico in fosso interaziendale privato,

fornisce un valore di 484 mc complessivi di invaso che, in ragione di una superficie di 6'500 mq di nuova impermeabilizzazione, porge un volume di invaso specifico di 744.00 mc/ha, > 700 mc/ha compatibile con le prescrizioni consorziali.

Si devono comunque rispettare le seguenti prescrizioni:

2. il diametro della tubazione della rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche, considerato ai fini volumetrici per la compensazione, non dovrà essere inferiore a dn 50 cm, in ragione di un riempimento dell'80%;
3. in corrispondenza con la rete di recapito dovrà essere predisposto un manufatto regolatore, provvisto di setto sfioratore in cls o in acciaio, di altezza tale da favorire il riempimento dell'invaso ubicato a monte, in modo da ottenere il volume di invaso prescritto, ed altresì provvisto di bocca tarata sul fondo di diametro minimo di 10 cm (o superiore solo se giustificato da calcolo idraulico) in grado di scaricare una portata uscente di 10 l/s-ha, dotato di griglia ferma-erbe removibile per la pulizia della stessa e della luce di fondo;
4. sarà necessario garantire tra il livello di massimo invaso raggiunto all'interno della cassa/bacino, ed il piano medio di campagna dell'area di intervento ed eventuali manufatti (rampe garage, bocche di lupo, piano imposta fabbricato, piano stradale ecc.) un franco di almeno cm 30, inoltre tra la quota media del piano campagna (e/o quota strada) e il piano di calpestio del fabbricato, comprese le quote di accesso alle rampe, bocche da lupo ecc., dovrà essere mantenuto un franco di almeno cm 20;
5. il bacino di invaso dovrà essere conformato con una opportuna pendenza longitudinale verso la tubazione di sbocco in modo da facilitare il processo di svuotamento durante la fase di decrescenza della piena;
6. relativamente alla rete di smaltimento si rammenta l'importanza di eseguire frequenti operazioni di manutenzione consistenti in:
7. individuazione dei tratti intasati e asportazione tempestiva del materiale ostruente;
8. smontaggio e pulizia periodica della griglia del manufatto regolatore;
9. espurgo e pulizia del fondo e delle sponde del bacino al fine di conservarne lo scorrimento, il volume e la capacità di invaso, come pure prevedere lo sfalcio periodico delle sponde e la ripresa di eventuali frane;





10. l'inclinazione della tubazione di scarico nel fossato di recapito, nel tratto finale, dovrà essere a favore di corrente e la sagomatura dello sbocco a canale dovrà essere a filo e profilata secondo la pendenza della sponda o tramite pozzetto di raccordo;
11. è obbligatorio il rivestimento di sponda, nel punto di sbocco, con posa di roccia trachitica di annegamento per almeno ml 1.00 a monte e a valle del punto medesimo tramite posa di roccia di adeguate dimensioni, posata in opera a partire dal ciglio inferiore utilizzando i conci più grossi e via via a salire con pezzature di dimensione inferiore;
12. nel caso in cui la tubazione di scarico sia posta a quota inferiore del ciglio più basso del canale si dovrà porre in opera un pozzetto di ispezione e raccordo prima dell'immissione dello scarico a canale, provvisto di valvola di non ritorno o porta a vento al fine di scongiurare rincolli in caso di piene o innalzamenti dei livelli idrometrici ed anche per agevolare le operazioni di eventuale prelievo e controllo, con successiva possibilità di rilascio in fase di decrescenza della piena;
13. le acque scaricate (oggetto di compensazione) nel canale/fosso di recapito dovranno provenire esclusivamente da acque meteoriche di piazzali e coperture;
14. relativamente al corso d'acqua di recapito del tipo interaziendale, di cui trattasi, si precisa l'onere a carico della ditta istante dell'accertamento della capacità di recapito e del collegamento con la rete di scolo a valle in grado di smaltire le nuove portate, ed inoltre l'obbligo di legge per i singoli privati della manutenzione e pulizia del fosso, nel tratto prospiciente le proprietà confinanti di competenza, in quanto esercitano la titolarità sul sedime (solitamente fino alla mezzeria del fosso) rendendosi responsabili dello status in cui versa il fosso medesimo garantendo altresì lo sgrondo delle acque dei terreni tributari, art. 9 e 10 Regolamento Consortile a sensi del libro III (della proprietà) Titolo VI (delle servitù prediali), del codice civile;
15. la definizione in cantiere della corretta esecuzione dei lavori e dei tempi per la loro realizzazione dovrà essere concordata con il personale tecnico consortile, guardiano di zona Sala Enrico 348-4410586;
16. la ditta dovrà assumere ogni onere per la realizzazione dei lavori oggetto della presente, nonché la responsabilità della corretta esecuzione di questi garantendo la salvaguardia assoluta delle servitù di passaggio a favore del personale del Consorzio ai fini di eventuali interventi manutentivi;
17. nell'eseguire l'opera o nel compiere operazioni ad essa comunque connesse, non si dovranno arrecare danni ai beni ed alle pertinenze demaniali o consorziali, in caso contrario vigerà l'obbligo ad eseguire, a proprie spese e nei termini che il Consorzio riterrà di imporre, tutti i lavori di ripristino;
18. qualora, per motivate esigenze consorziali, si rendesse necessario modificare forma e caratteristiche del manufatto di scarico o la sua totale rimozione, a ciò dovrà provvedere la ditta concessionaria a propria cura e spese, escluso alcun diritto a compensi;
19. in tema di mitigazione idraulica, si precisa che sia in fase di esecuzione delle opere che al termine della trasformazione urbanistica, non dovranno essere arrecati danni o conseguenze negative a privati confinanti e in generale a terzi. La responsabilità di ciò resta in capo al proprietario dell'area/costruttore, nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile in materia di acque e servitù di scolo delle acque; vige il principio per il quale le acque meteoriche che interessano il comparto industriale oggetto di intervento devono essere convogliate nel sistema di rete interna di compensazione senza commistioni con l'esterno;
20. in caso di modifiche o variazioni delle opere che comportino un aumento della superficie impermeabilizzata, rispetto a quanto autorizzato, dovrà essere ottenuto nuovo parere del Consorzio tramite richiesta circostanziata, da trasmettere allo scrivente, corredata della documentazione progettuale e descrittiva adeguata;

**Consorzio di Bonifica PIAVE**

Via S. Maria in Colle, 2  
31044 Montebelluna (TV)  
C. F. e P. IVA 04355020266

info@consorziopieve.it  
consorziopieve@pec.it  
www.consorziopieve.it

Tel. 0423 2917  
Fax 0423 601446

Unità Periferiche  
**Treviso**  
Piazza Unità d'Italia, 4/5

**Oderzo**  
Via Belluno, 2



21. in occasione della fine dei lavori dovrà essere comunicato al Consorzio l'avvenuta conclusione delle opere, con richiesta di sopralluogo da parte di personale tecnico consortile, per verifica e controllo dei manufatti realizzati e della conformità di quanto autorizzato. In caso di difformità rispetto a quanto concesso, il Consorzio si riserva la facoltà di proporre formale opposizione al rilascio del certificato di agibilità (collaudo) da parte del Comune;
22. Sono assolutamente vietati gli scarichi di acque NON PIOVANE.
23. Lo scarico è subordinato alla normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento di cui al D.Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni.
24. La data di inizio della costruzione delle opere/interventi dovrà essere concordata preventivamente con il Guardiano di zona Sala Enrico tel. 348-4410586.
25. L'autorizzazione viene rilasciata fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi e le competenze attribuite ad altri Enti /Autorità in relazione all'intervento da realizzare rimanendo obbligo della Ditta acquisire le ulteriori autorizzazioni e i pareri necessari a norma delle vigenti disposizioni di legge.
26. Il Consorzio declina qualsiasi responsabilità in ordine a eventuali danni, di qualunque specie, che potesse subire la proprietà e le opere oggetto dell'autorizzazione non solo a causa dell'andamento idrometrico del corso d'acqua interessato, ma anche per effetto dei lavori che il Consorzio dovesse eseguire lungo l'asta del corso d'acqua medesimo. La Ditta non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo di sorta.
27. La Ditta sarà direttamente responsabile, verso il Consorzio, dell'esatto adempimento degli oneri connessi e conseguenti alla presente autorizzazione e, verso i terzi, di ogni e qualsiasi danno che fosse cagionato a persone e alle proprietà in dipendenza o nell'esercizio della stessa sollevando il Consorzio da qualsiasi pretesa fosse avanzata e controversia, anche giudiziaria, che potesse insorgere.
28. La presente autorizzazione, in conformità al vigente Regolamento delle autorizzazioni e concessioni precarie, è rilasciata in via precaria per la durata di nove anni e si rinnova tacitamente di anno in anno salvo rinuncia da parte del Concessionario da esercitarsi nei modi previsti dall'art. 12 del richiamato Regolamento o, anche prima della scadenza, per revoca da parte del Consorzio ai sensi dell'art 10 del medesimo Regolamento. In caso di revoca, rinuncia, o mancato rinnovo, alla scadenza dell'autorizzazione il concessionario dovrà rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino, nel termine che gli verrà fissato, con la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a sue spese, in caso di mancata ottemperanza, fatto salvo che il Consorzio non eserciti la facoltà di ritenere le opere previste dal Regolamento.
29. In caso di cessione, a qualunque titolo, della proprietà cui l'autorizzazione si riferisce, la Ditta dovrà presentare al Consorzio specifica istanza, controfirmata anche dal subentrante, allo scopo di ottenere il trasferimento in capo a quest'ultimo del provvedimento. In difetto, ogni onere continuerà a gravare sulla Ditta.
30. L'autorizzazione ha effetto dalla data del suo rilascio; viene firmata dalla Ditta esclusivamente per presa d'atto delle clausole e condizioni qui contenute.
31. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 D.Lgs. 196/2003, la Ditta, con la sottoscrizione del presente provvedimento, dichiara di essere informata circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati forniti, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, nonché i diritti, la ragione sociale e la sede del Titolare del trattamento ed esprime il proprio consenso al trattamento e comunicazione dei dati stessi nell'ambito delle finalità e delle modalità connesse al rilascio del provvedimento e per tutta la durata dello stesso.



CONSORZIO  
DI BONIFICA  
PIAVE

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n° 1199 del 1971, entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

Copia del presente provvedimento dovrà essere restituito, debitamente sottoscritto per presa d'atto, presso la sede di Montebelluna (TV) – Via S. Maria in Colle, 2, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente. La mancata restituzione non costituisce rinuncia al provvedimento che produce i suoi effetti.



Cordiali saluti

Ing. Paolo Battagion  
Direttore

Settore Gestione e Manutenzione Area Bonifica  
Istruttore Basso dott. Alessandro  
N. pratica 66942 PB/LP/FO/TF/aab/nc

**Consorzio di Bonifica PIAVE**

Via S. Maria in Colle, 2  
31044 Montebelluna (TV)  
C. F. e P. IVA 04355020266

info@consorziopiave.it  
consorziopiave@pec.it  
www.consorziopiave.it

Tel. 0423 2917  
Fax 0423 601446

Unità Periferiche  
**Treviso**  
Piazza Unità d'Italia, 4/5

**Oderzo**  
Via Belluno, 2